



# **COMUNE DI ROGNO**

## **Provincia di Bergamo**

CAP 24060-PIAZZA DRUSO,5 TEL. 035/967013 FAX 035/967243 – E.mail [info@comune.rogno.bg.it](mailto:info@comune.rogno.bg.it)

cod. fisc. 00542510169 P. IVA 00500290168

# **RELAZIONE TECNICA SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE**

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

## I – INTRODUZIONE GENERALE

### 1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;

oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le "categorie" previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;

evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-*quinquies* dell'articolo 26. Quindi:

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;

per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

## **2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015**

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;

la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;

l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;

l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato approvato dal consiglio, su proposta del Sindaco, il 25.03.2015, giusta deliberazione n. 5.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia il 27 marzo 2015.

La "relazione conclusiva" sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dalla Giunta Comunale il 30.03.2016 (deliberazione n. 28) e trasmessa alla Corte dei Conti il 31 marzo 2016.

## **3. Struttura del piano**

Il presente documento è redatto sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

In un'ottica di maggiore trasparenza, verranno analizzate tutte le partecipazioni detenute al Comune di Rogno ancorché le stesse non siano oggetto di analisi del piano di revisione (partecipazione indirette).

Per le sole società oggetto del piano sono state compilate le schede predisposte dalla Corte dei Conti, integrate con quanto riportato nel presente documento.

## II – LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE

**Società a partecipazione pubblica:** sono le società a controllo pubblico (in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.), nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 1, comma 1, .

**Partecipazione:** la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

### 1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di Rogno partecipava alla data del 23 settembre 2016 e attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

#### **Partecipazione diretta**

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	0,8698
VAL CAVALLINA SERVIZI SRL	1,51%
UNIACQUE SPA	0,32%
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL	1,94%
SOCIETA' DI SERVIZI ALTO SEBINO SRL – IN LIQUIDAZIONE (IN FALLIMENTO)	11,39%

#### **Partecipazione indiretta**

ESCO COMUNI SRL	0,604%	(Val Cavallina Servizi Srl 40%)
INERTI SYSTEM ECOLOGY SRL	0,604%	(Val Cavallina Servizi Srl 40%)
INGEGNERIE TOSCANE SRL	0,0032%	(Uniacque Spa 1%)
ACQUE OVEST BRESCIANO 2 SRL	0,0805%	(Tutela Ambientale del Sebino Srl 5,15%)
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL	8,1623%	(Consorzio Servizi Valle Camonica 87,67%)
BLU RETI GAS SRL	9,0322%	(Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA	9,0322%	(Valle Camonica Servizi Srl 100,00%)
INTEGRA SRL	9,0322%	(Valle Camonica Servizi Vendite Spa 100,00%)

Le partecipazioni dirette sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione, con l'esclusione della società' di seguito descritte:

*Società di Servizi Alto Sebino Srl - in liquidazione*, dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 251/11 del 17/11/2011;

*Tutela Ambientale del Sebino Srl* per la quale si proponeva la dismissione della partecipazione e successiva stipula di una convenzione tra i comuni associati per la gestione delle risultanze immobiliari materiali al ammontanti al 31.12.2015 a circa 21.500.000,00, relative a impianti, reti e altre dotazioni per il servizio idrico integrato dati in concessione amministrativa a titolo gratuito alle Società di ambito che gestiscono il servizio rispettivamente per la Provincia di Brescia e di Bergamo, AOB2 Srl e Uniacque Spa;

*Consorzio della Castagna di Valle Camonica S.c.a.r.l.* . Il Cda della società ha previsto con verbale del 29/05/2017 la costituzione di un fondo per la liquidazione delle quote ai soci che hanno comunicato il loro recesso ( Comune di Rogno agosto 2015).

## **2. ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE**

Il Comune di Rogno detiene una partecipazione del 9,31% del fondo di dotazione, nel CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA, con sede a Darfo Boario Terme (BS), che non rientra nel presente piano di revisione straordinaria, riferito esclusivamente a società.

Per completezza, si precisa che il Comune di ROGNO, oltre a far parte della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Z.O. n. 7 di Lovere, partecipa al Consorzio del Bacino Imbrifero Montano dell'Oglio con sede a Bergamo (51 Comuni associati).

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

## III – REVISIONE STRAORDINARIA

### PARTECIPATE DIRETTE

#### 1. Valle Camonica Servizi S.r.l.

##### **Dati identificativi**

- Partita IVA 02245000985
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.), controllata dal Consorzio Servizi Valle Camonica con l'87,67% del capitale. E' partecipata dal Comune di Rogno, sia direttamente (0,8698%) sia indirettamente (8,1623%).
- Sede legale: Darfo Boario Terme (BS), Via M. Rigamonti 65

##### **Oggetto dell'attività**

La società gestisce i seguenti servizi pubblici locali nel territorio degli Enti locali Soci:

1) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, e servizi affini, ai fini della fase di trasporto, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale;

2) la gestione dell'illuminazione pubblica, mediante la realizzazione, manutenzione e sostituzione dei punti luce, il miglioramento degli impianti ed interventi di efficienza energetica.

##### **Situazione**

La società, per il tramite delle proprie partecipate, è proprietaria della quasi totalità delle strutture e delle reti di conduzione del teleriscaldamento esistente sul territorio comunale di Rogno.

##### **Qualificazione**

Si tratta di una società in house che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Inoltre, la società gestisce il servizio di illuminazione pubblica che è un servizio pubblico locale, cioè un servizio di interesse generale, il quale richiede la realizzazione e gestione dei relativi impianti funzionali. Per questi motivi, la partecipazione sociale è ammissibile in base all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP.

Poiché le due attività esercitate da Valle Camonica Servizi (*igiene ambientale e illuminazione pubblica*) rientrano tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:



- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2015 era pari a n. 63 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono in modo prevalente attività analoghe o similari a quelle svolte da Valle Camonica Servizi Spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2013-2015) Valle Camonica Servizi ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- Valle Camonica Servizi non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Valle Camonica Servizi perché la società fornisce servizi di interesse generale (*igiene ambientale e illuminazione pubblica*); inoltre la società ha distribuito ai Comuni soci utili provenienti dalla gestione 2015 e precedenti a conferma del buona andamento finanziario e gestionale della stessa;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Valle Camonica Servizi persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio attraverso la gestione mirata delle società partecipate dalla stessa valutando le diverse opportunità di fusione, incorporazione o dismissione.
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Valle Camonica Servizi con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è proprietaria della quasi totalità delle strutture e delle reti di conduzione del teleriscaldamento insistenti sul territorio comunale e detiene partecipazioni in società svolgenti servizi per il Comune di Rogno (Valle Camonica Servizi Vendite Srl per la fornitura di gas - Blu Reti Gas Srl per la manutenzione delle reti e degli impianti di produzione e distribuzione del gas).

## 2. Valle Cavallina Servizi S.r.l.

### Dati identificativi

- Partita IVA 02544690163
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.), quota posseduta 1,51%
- Sede legale: Trescore Balneario (BG), Piazza Salvo D'Acquisto

### Oggetto dell'attività

Val Cavallina Servizi s.r.l. è una società attiva prevalentemente nel servizio di Ecologia e Igiene Urbana in particolare con servizi per:

- raccolta porta a porta o presso spazi e luoghi definiti dai Comuni
- raccolta differenziata del vetro/lattine tramite campane posizionate sul territorio
- Svuotamento e pulizia dei cestini portarifiuti e altri contenitori dislocati sul territorio (come pile, farmaci)
- trasporto, smaltimento o recupero dei **rifiuti solidi urbani differenziati** (frazione umida e secco, plastica, carta, vetro/lattine secco, umido, carta, vetro, lattine, ferro)
- trasporto e smaltimento dei **rifiuti solidi urbani non differenziati**.
- Gestione piattaforme ecologiche e Centri di Raccolta autorizzati per la raccolta di rifiuti, Ingombranti, carta, ferro, legno, residui vegetali, RAEE (Frigoriferi, Lavatrici, TV e monitor, Apparecchiature elettriche/elettroniche, Tubi neon), polistirolo, imballaggi in plastica, plastica dura, pile/batterie, accumulatori auto etc.
- Gestione della raccolta a domicilio a pagamento, di rifiuti al di fuori delle condizioni del contratto di servizio, in regime privatistico.
- Spazzamento meccanico e manuale delle strade
- Fornitura ad Enti e/o privati di bidoni e cassonetti in regime privatistico

### Situazione

Il Consiglio comunale con delibera n. 11 del 29.04.2015 ha approvato la convenzione per la gestione del servizio di igiene ambientale con la Società Val Cavallina Servizi Srl, mediante affidamento diretto in house fino al 30.04.2025.

### Qualificazione

Si tratta di una società *in house* che gestisce il servizio di igiene ambientale mediante affidamenti diretti dei Comuni soci, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Con riguardo all'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, si precisa che Val Cavallina Servizi S.r.l. non è destinataria di alcun aiuto di stato o comunque di alcuna erogazione riconosciuta dalle amministrazioni socie a compensazione della missione d'interesse generale espletata.

Poiché l'attività esercitata dalla Val Cavallina Srl rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Amministratore Unico;
- il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015 era pari a n. 60,60 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono in modo prevalente attività analoghe o similari a quelle svolte da Val Cavallina Srl;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2013-2015) Val Cavallina Servizi Srl ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-

quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;

- Val Cavallina Servizi non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Val Cavallina Servizi Srl perché la società fornisce servizi di interesse generale; inoltre la società ha distribuito ai Comuni soci utili provenienti dalla gestione 2015 e precedenti a conferma del buona andamento finanziario e gestionale della stessa;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Val Cavallina Servizi persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio previsti nella convenzione per l'affidamento del servizio di igiene ambientale;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Val Cavallina Servizi con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è il gestore principale dell'attività di igiene ambientale nei comuni del territorio della Val Cavallina (Basso e Alto Sebino) in cui esercita il servizio.

### 3. Uniacque Spa.

#### Dati identificativi

- Partita IVA03299640163
- Società per azioni (S.p.a.), quota posseduta 0,32%
- Sede legale: 24126 Bergamo (BG) – Via delle Canovine, 21

#### Oggetto dell'attività

La società gestisce il servizio idrico integrato formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua ad usi civici ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

#### Situazione

La società gestisce il servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della Provincia di Bergamo.

#### Qualificazione

Si tratta di una società in house che gestisce il servizio idrico integrato su incarico dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Poiché l'attività esercitata dalla Uniacque spa rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri;
- il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015 era pari a n. 313,60 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Uniacque spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2013-2015) Uniacque spa ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- Uniacque spa non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Uniacque spa perché la società fornisce servizi di interesse generale;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Uniacque Srl persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio idrico (*Delibera 23 dicembre 2015 656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali "*; • *Delibera 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono"*);
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Uniacque Srl con altre società partecipate dal Comune, dato che la società è il gestore unico del servizio idrico integrato nei comuni del territorio della Provincia di Bergamo, su affidamento dell'Autorità d'Ambito bergamasca.

#### 4. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.

##### Dati identificativi

- Partita IVA 98002670176
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.), quota posseduta 1,94%
- Sede legale: 25049 Iseo (BS) Viale Europa, 9

### Oggetto dell'attività

La società gestisce i seguenti servizi pubblici locali nel territorio degli Enti locali Soci:

- gestione dei canoni di concessione amministrativa di reti ed impianti dati in concessione alle società di gestione;
- lavorazione e smaltimento di rifiuti vegetali da aree verdi, alghe e rifiuti solidi provenienti dalla pulizia di laghi e canali

### Situazione

Dal 2010 la gestione della rete di depurazione è stata affidata nella Provincia di Bergamo, a Uniacque Spa, e pertanto la società Tutela Ambientale del Sebino Srl, nata per la realizzazione e gestione della rete di distribuzione e collegamento al Lago d'Iseo, svolge ad oggi il servizio residuale di gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, degli impianti e ogni altra dotazione patrimoniale concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.

### Qualificazione

Si tratta di una società che gestisce i canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali connesse alla gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, escluse tutte le attività il cui esercizio è riservato alla società gestore idrico per la provincia di Bergamo (Uniacque spa); si tratta di un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP).

La società è proprietaria delle reti e delle infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo; dette reti e infrastrutture sono concesse in uso al gestore unico di bacino Uniacque spa.

Poiché l'attività esercitata dalla Tutela Ambientale del Sebino Srl, gestione unitaria delle reti di depurazione, rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Amministratore Unico;
- il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015 era pari a n. 1 per cui esso rispetta il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Tutela Ambientale del Sebino Srl, (*vedi Uniacque spa*);
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2013-2015) Tutela Ambientale del Sebino Srl, ha ottenuto un fatturato medio annuo inferiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società non rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- Tutela Ambientale del Sebino Srl, non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi

cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Tutela Ambientale del Sebino Srl, perché la società fornisce servizi di interesse generale;

- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Tutela Ambientale del Sebino Srl, si riscontra una notevole contrazione dei costi, in particolare a decorrere dall'anno 2012, a fronte di una drastica riduzione della produzione;
- **1** - Nel piano di razionalizzazione approvato nell'anno 2015 si proponeva la dismissione della stessa previo accordo di tutti i Comuni associati e la successiva stipula di una convenzione tra i medesimi Comuni per la gestione delle risultanze immobiliari.
- **2**- La dismissione della stessa, mediante aggregazione in Uniacque, è stata prevista anche nel piano di razionalizzazione 2015 della Provincia di Bergamo. Lo stesso ente provinciale in sede di revisione straordinaria del piano di razionalizzazione 2015, riconferma la volontà di dismettere la società per procedere all'aggregazione delle società patrimoniali operanti nel bacino ATO attraverso una delle seguenti procedure:
  - **1)** acquisizione da parte del gestore dell'intero pacchetto societario e successiva fusione per incorporazione della società acquisita;
  - cessione delle reti afferenti al servizio idrico integrato dalla società patrimoniale al gestore a fronte di un controvalore definito sulla base delle regole fissate dall'autorità (AEEGSI) e successiva messa in liquidazione della società. Il percorso prevede la necessaria condivisione della società di gestione, della società patrimoniale e dei suoi soci (costituiti dalla Provincia e da n. 19 Comuni dell'ATO).
  - **3** - La società Uniacque spa ha deliberato nel marzo 2017 la disponibilità a rilevare tutte le quote patrimoniali (compresa T.A.S.) a valori calcolati sulla base del metodo tariffario ed il progetto è già in fase avanzata per alcune delle società operanti nell'ATO di Bergamo (Zerra, Ria e Valle Seriana). L'operazione di cessione delle quote riferite a T.A.S. srl sarebbe più lunga, in quanto andrebbe preceduta da un'operazione di scissione della società attraverso la quale separare le reti appartenenti all'ATO Bergamo da quelle appartenenti a Brescia.

## **5. Società di Servizi Alto Sebino Srl in liquidazione**

### **Dati identificativi**

- Partita IVA 81002180164
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.), quota posseduta 11,39
- Sede legale: 24062 Costa Volpino (BG) - Via Nazionale 47/H

### **Oggetto dell'attività**

La società ha per oggetto sociale la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, e servizi affini.

## Situazione

La Società è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 09.08.2011 (Comune di Rogno: deliberazione del CC n. 26 del 22/06/2011); successivamente il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 251/11 del 17.11.2011 - R.F. n. 247/11, ha dichiarato il fallimento della Società. Giudice delegato: Giovanna Golinelli - Curatore: Carlo Negrinotti. Procedura in corso.

## **PARTECIPATE INDIRETTE**

Per “partecipazione indiretta” s’intende come descritto dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs 175/2016 “la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (art. 2359 del c.c., art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs 175/16) da parte delle medesima amministrazione pubblica”.

Secondo quanto previsto dall’art. dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella sua deliberazione attinente “Le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs 175/2016 “, sono oggetto di rilevazione nel piano di razionalizzazione *le società indirette (“quote” e non) che hanno per tramite una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell’Ente stesso.*” [cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Delibera n. 19/2017/SEAUT/INPR].

Poiché il Comune di Rogno non detiene alcuna partecipazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., le partecipazioni indirette saranno dettagliatamente analizzate, per completezza del panorama societario partecipato dall’Ente, nella presente relazione tecnica ma non saranno previsti interventi di razionalizzazione.

### 1) Esco Comuni S.r.l.

#### **Dati identificativi**

- C.F. e P. IVA 03684550167
- società a responsabilità limitata (S.r.l.) - partecipata dalla società di 1<sup>a</sup> livello *Val Cavallina Servizi Srl* con una quota del 40%
- sede legale: Piazza Salvo D’Acquisto n. 80 - 24069 Trescore Balneario (BG)).

#### **Oggetto dell’attività**

La Riqualficazione e gestione dell’illuminazione pubblica, la Riqualficazione energetica degli edifici e gestione calore La Realizzazione di impianti fotovoltaici, la Realizzazione impianti inidroelettrici La Realizzazione reti di teleriscaldamento e cogenerazione, la Realizzazione impianti a biomassa La Realizzazione impianto biogas

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta al 0,604 tramite Val Cavallina Servizi Srl

## Situazione

La missione di questa società è quella di orientare i consumi dell'utente finale all'efficienza energetica e all'uso delle fonti rinnovabili, riducendo così l'inquinamento connesso al consumo energetico e valorizzando economicamente il risparmio energetico potenziale, consentendo di unire efficienza economica ed attenzione alle problematiche ambientali.

### **Qualificazione**

L'attività svolta dalla società Esco Comuni Srl è da collocarsi fra quelle di cui al comma 7 dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016 relativo alle società per "la produzione di energia da fonti rinnovabili".

In base all'art. 20, co. 2, TUSP, si precisa che:

- società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c), in quanto esercita l'attività di distribuzione del gas GPL e di gestione del servizio di *teleriscaldamento (Vedi VCS Vendite Spa)*;
- la società non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad euro 500.000 nel triennio 2013-2015; tuttavia il bilancio 2016 presenta un fatturato di oltre 700.000,00 (quasi 2 volte il fatturato medio 2015-2017) a conferma di una società in sviluppo in un settore strategico per le fonti energetiche;
- Integra srl ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti (anno 2013); in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, è rispettato;
- non si ravvisa la necessità di aggregare Esco Comuni Srl con altre società partecipate dal Comune, perché la società è l'unica partecipata che opera nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, settore strategico per il futuro energetico anche dei Comuni, con risultati economici in progresso.

## **2) Inerti System Ecology Srl S.r.l.**

### ***Dati identificativi***

- C.F. e P. IVA 03397840160
- società a responsabilità limitata (S.r.l.) - partecipata dalla società di 1<sup>a</sup> livello *Val Cavallina Servizi Srl* con una quota del 40%
- sede legale: Piazza Salvo D'Acquisto n. 80 - 24069 Trescore Balneario (BG).

### **Oggetto dell'attività**

Raccolta, trasporto dei rifiuti e conferimento agli impianti di smaltimento

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta al 0,604 tramite Val Cavallina Servizi Srl



### Situazione

La società è inattiva.

### Qualificazione

L'attività svolta dalla società Inerti System Ecology Srl è da collocarsi fra quelle di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs 175/2016 relativo alle società di produzione di un servizio di interesse generale (*servizio di igiene ambientale*);

In base all'art. 20, co. 2, TUSP, si precisa che:

- società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c), in quanto esercita l'attività di gestione igiene ambientale (*Vedi Val Cavallina Servizi Srl*);
- la società non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad euro 500.000 nel triennio 2013-2015;; è pari a zero in quanto inattiva;
- Inerti System Ecology Srl ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi in tutti i cinque esercizi precedenti;
- La partecipata di 1<sup>a</sup> livello Val Cavallina Srl ha in previsione la cessione/liquidazione della Società.

### 3) Ingegnerie Toscane Srl

#### Dati identificativi

- C.F. e P. IVA 06111950488
- società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società partecipata dalla società di 1<sup>a</sup> livello Uniacque Spa con una quota del 1%;
- sede legale: Via De Sanctis, 49 - 50136 Firenze

#### Oggetto dell'attività

Servizi ed attività di supporto tecnico nel settore idrico-ambientale.

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta al 0,0032 per il tramite della partecipata diretta Uniacque spa che ne possiede una quota del 1%..

#### Situazione

La missione di Ingegnerie Toscane Srl è di operare in modo da creare valore in tutti i settori dell'ingegneria che stanno alla base della gestione dei servizi idrici attraverso l'impiego innovativo e sostenibile delle risorse, a beneficio delle comunità e dei nostri clienti. L'elemento caratterizzante delle attività svolte da Ingegnerie Toscane srl non consiste soltanto nell'ideazione e nello sviluppo di progetti finalizzati alla realizzazione di opere, ma si propone anche di svolgere servizi di ingegneria evoluti, finalizzati alla creazione di condizioni funzionali all'implementazione di vere innovazioni nel settore idrico.

#### Qualificazione

Allo stato attuale la società non esercita alcun servizio per i comuni associati in Uniacque spa e pertanto non rientra nell'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP.

La Società sarà oggetto di interventi di razionalizzazione esterni all'Ente. In data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque Spa ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra società. Ad oggi la vendita non si è ancora potuta perfezionare.

#### 4) Acque Ovest Bresciano 2 Srl

##### Dati identificativi

- Partita IVA 02944230982
- società a responsabilità limitata (S.r.l.) - partecipata dalla società di 1<sup>a</sup> livello *Tutela Ambientale del Sebino srl* con una quota del 5,15
- Sede legale: Via XXV aprile, 18 – 25038 Rovato (BS)

##### Oggetto dell'attività

La società gestisce il servizio idrico integrato formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell'area ovest della Provincia di Brescia (Lago d'Iseo, Franciacorta e Bassa Pianura).

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta in misura pari al 0,0805 % tramite Tutela Ambientale del Sebino Srl

##### Situazione

La società gestisce il servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della Provincia di Brescia.

##### Qualificazione

Si tratta di una società in house che gestisce il servizio idrico integrato su incarico dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Bergamo, vale a dire un servizio economico di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, co. 1, TUSP).

Poiché l'attività esercitata dalla *Acque Ovest Bresciano 2* rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Amministratore Unico;
- il numero medio dei dipendenti al 31 dicembre 2015 era pari a n. 132 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da *Acque Ovest Bresciano 2* (*vedi Uniacque spa*);

- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2013-2015) Acque Ovest Bresciano 2 ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- Acque Ovest Bresciano 2 non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Acque Ovest Bresciano 2 perché la società fornisce servizi di interesse generale;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Acque Ovest Bresciano 2 Srl persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e di continuità del servizio previsti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio idrico (*Delibera 23 dicembre 2015 656/2015/R/idr "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali "*; • *Delibera 23 dicembre 2015 655/2015/R/idr "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono"*);
- La partecipazione indiretta del Comune di Rogno in Acque Ovest Bresciano 2 Srl è strettamente legata al futuro della partecipata diretta Tutela Ambientale del Sebino Srl.

## 5) Valle Camonica Servizi Srl

(vedi scheda Partecipazione dirette)

## 6) Blu Reti Gas S.r.l.

### **Dati identificativi**

- Partita IVA: 03737190987
- Società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l.
- Sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

### **Oggetto dell'attività:**

Attività inerenti la distribuzione del gas naturale e GPL, comprese la progettazione, costruzione, sviluppo e sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione gas, attività di misura del gas distribuito e qualsiasi altra attività connessa o strumentale, nonché le attività connesse alla progettazione, direzione

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di reti ed impianti in genere.

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta in misura pari al 9,0322 % tramite Valle Camonica Servizi S.r.l.

### Situazione

La società è proprietaria della possiede la quasi totalità delle condutture per il gas metano e le centraline di distribuzione, insistenti sul territorio comunale e le stesse forniscono gas al Comune di Rogno . Effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione del gas, per la Società Valle Camonica Servizi Srl, anche per il Comune di Rogno alla quale affida attività inerenti spostamenti di contatori, allacciamenti del gas metano e altre tipologie di intervento sulla rete e strutture connesse.

### Qualificazione

La società esercita un servizio pubblico locale mediante utilizzazione della rete di distribuzione (art. 14, co. 1, d.lgs. 164/2000) principalmente nel territorio dei Comuni situati nella Valle Camonica, che si trova nell'area Nord della Provincia di Brescia.

Relativamente al Comune di Rogno utilizza la rete di distribuzione che attraversa il territorio comunale quasi interamente di proprietà della collegata Società di Valle Camonica Servizi Vendite Srl.

Perciò la partecipazione è ammessa in base all'art. 4, co. 2, lett. a, TUSP, il quale stabilisce che: *"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società ... [costituite per la] produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".*

Poiché l'attività esercitata da Blu Reti Gas rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2°, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Amministratore unico;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2016 era pari a n. 23 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Blu Reti Gas;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei due esercizi precedenti (periodo 2015 e 2016 perché la società è stata costituita nel 2015) Blu Reti Gas ha ottenuto un fatturato medio annuo ben superiore rispetto al limite minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;
- Blu Reti Gas non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi al termine dei due anni della sua esistenza (2015-2016); in ogni caso, il requisito che prevede che

la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Cogeser perché la società fornisce un servizio di interesse generale (che consiste nella distribuzione del gas naturale);

- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, Blu Reti Gas persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e continuità del servizio disciplinati dall'Autorità per l'energia; inoltre, la società deve effettuare investimenti per la manutenzione straordinaria, la sostituzione e l'estensione degli impianti di distribuzione sia nei casi in cui sono prescritti obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia – ad esempio, per l'installazione dei contatori elettronici – sia per assicurare l'efficienza e la sicurezza degli impianti (ad esempio, sostituendo le tubazioni e le cabine di misura del gas usurate nel tempo);
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, è una società destinata ad essere mantenuta, in quanto possiede la quasi totalità delle condutture per il gas metano e le centraline di distribuzione, insistenti sul territorio comunale. e le stesse forniscono gas al Comune di Rogno ne gestisce la progettazione, costruzione, sviluppo e sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

## 7) Valle Camonica Servizi Vendite Spa

### **Dati identificativi**

- Partita IVA 02349420980; REA 442282
- società per azioni (S.p.A.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi S.r.l.
- capitale sociale euro 1.997.500
- sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)

**Oggetto dell'attività:** vendita di gas naturale, GPL ed energia elettrica ai clienti finali, composti da clienti domestici – anche in regime di tutela – imprese e soggetti muniti di partita IVA.

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta al 9,0322% tramite Valle Camonica Servizi S.r.l. .

### **Situazione**

La società è stata costituita nell'anno 2003 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi S.r.l. del ramo d'azienda che si occupava della vendita di gas ai clienti dall'attività di distribuzione gas, in attuazione dell'obbligo di separazione societaria tra le due attività stabilito dall'art. 21 d.lgs. 164/2000.

VCS Vendite è iscritta nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali presso il Ministero dello Sviluppo economico, in base all'art. 17 d.lgs. 164/2000, in quanto possiede i requisiti per l'esercizio dell'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali previsti nel d.m. 24 giugno 2002, recante la *Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull'intero territorio nazionale*.

### **Qualificazione**

La società svolge un *servizio di interesse economico generale* – per cui la partecipazione in via indiretta delle amministrazioni pubbliche è ammessa – per le seguenti ragioni.

**A.** – L’art. 4, co. 1-2, TUSP stabilisce: “1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.* 2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]”.*

L’art. 2, lett. h), del Testo Unico definisce servizi di interesse generale “*le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.* A loro volta sono definiti servizi di interesse economico generale “*i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato” (art. 2(i) TUSP).*

La definizione di attività di interesse generale prevista dall’art. 2.1, lett. h), richiede che l’attività di produzione di beni o servizi sia caratterizzata da due elementi:

- la presenza di un intervento pubblico in base al quale tali attività non sarebbero svolte dal mercato oppure sarebbero svolte a *condizioni differenti* in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;
- l’assunzione dell’attività da parte della pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue competenze, come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento.

**A.1.a)** Con riferimento al primo elemento (*presenza dell’intervento pubblico*), l’attività di vendita del gas naturale è stata liberalizzata con l’art. 17 d.lgs. 164/2000. La norma stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali devono essere solo autorizzate dal Ministero per lo Sviluppo economico. Il Ministero emette l’autorizzazione in presenza delle capacità tecniche e finanziarie richieste per esercitare l’attività di vendita del gas ai clienti finali (art. 17.2, d.lgs. 164/2000).

Tuttavia, la vendita del gas ai clienti finali è sottoposta alla regolazione dell’Autorità per l’Energia (i) sia per gli aspetti relativi alla qualità del servizio di vendita, in quanto è sottoposta al *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (TIQV), approvato con delibera AEEGSI ARC/com 164/08 e (ii) sia per le condizioni di erogazione del servizio di tutela ai clienti, regolate dal *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas* (TIVG), approvato con delibera AEEGSI n. ARG/gas 64/09.

Il Testo integrato sulla qualità disciplina aspetti come i tempi di risposta ai reclami dei clienti e di rettifica della fatturazione, i contenuti minimi delle risposte motivate ai reclami, gli standard di qualità commerciale dell’attività di vendita, i casi in cui è previsto un indennizzo automatico a favore dei clienti, ecc.

Ciò dimostra che l’attività di vendita di gas naturale è un servizio che, pur essendo stato liberalizzato, deve essere svolto secondo le condizioni di *non discriminazione, qualità e sicurezza* stabilite dall’Autorità per l’energia – cioè sarebbe esercitata dalle imprese a

condizioni differenti in mancanza dell'intervento pubblico effettuato dal regolatore, rappresentato dall'Autorità.

Come si può constatare, i servizi di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali svolti da VCS Vendite sono sottoposti ad una penetrante regolazione da parte dell'Autorità per l'energia, rivolta soprattutto alla tutela dei clienti domestici e delle imprese di minori dimensioni (cioè le cosiddette *piccole imprese* in base all'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003). Infatti, la maggior parte dei clienti di VCS Vendite sono famiglie ed altri clienti domestici ai quali si applicano le condizioni del servizio di tutela.

**A.1.b)** Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo al Testo unico nel commento all'art. 5, le attività soggette alla regolazione delle Autorità indipendenti – come la vendita di energia ai clienti finali protetti esercitata da VCS Vendite – rientrano nella nozione di “*servizio di interesse generale*”. Perciò la partecipazione indiretta degli enti pubblici nella società è ammissibile in base all'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

In particolare, la qualificazione dei servizi regolati dalle Autorità indipendenti come servizi di interesse generale ha costituito uno specifico punto dell'intesa stipulata in data 16 marzo 2017 nella Conferenza Unificata Stato – Regioni. L'intesa è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 251 del 2016, come condizione necessaria per la legittimità dell'emanazione da parte del governo del Testo unico sulle società partecipate, in attuazione della delega prevista dall'art. 18 della legge n. 124/2015. Quindi, il recepimento (espreso o implicito) dei punti dell'intesa Stato – Regioni nella disciplina del Testo unico è un elemento essenziale per la validità della nuova normativa.

Su questo aspetto, il *punto k)* dell'intesa in data 16 marzo 2017 stabilisce che il decreto correttivo deve appunto “*chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge n. 481 del 1995*”.

Poiché l'Autorità per l'energia è stata istituita con la legge 481/1995, ciò comporta che i servizi da essa regolati – compresa la vendita di gas e di energia elettrica – rientrano tra i servizi di interesse generale. Perciò, la partecipazione nelle suddette società è ammessa dalla Relazione illustrativa al decreto correttivo del Testo Unico.

**A.2** Per quanto riguarda il *secondo punto* – cioè l'assunzione dell'attività da parte degli enti pubblici come necessaria per la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - la Commissione europea qualifica come *servizi di interesse economico generale* anche i servizi esercitati in regime di libera concorrenza, se le autorità pubbliche competenti (nel nostro caso l'Autorità per l'energia), li sottopongono a specifici obblighi di servizio pubblico:

*“L'espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel Trattato, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione “servizi di interesse economico generale” che invece è utilizzata nel Trattato. È un'espressione più ampia di “servizi di interesse economico generale” e riguarda sia i servizi di mercato, che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico”* (cfr. Commissione, Libro verde del 21 maggio 2003, par. 16 e 17).

Prima del 1° luglio 2007, data della liberalizzazione del mercato per la vendita di gas naturale e di elettricità ai clienti finali, l'Italia ha adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge n. 125/2007, che ha attribuito all'Autorità per l'energia il potere di definire i prezzi di riferimento per la vendita ai clienti domestici.

La Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, con sentenza del 20/4/2010, nella causa C-265/08, ha riconosciuto la legittimità del potere di regolare le tariffe attribuito all’Autorità per l’energia anche dopo la liberalizzazione del mercato. La decisione della Corte è stata confermata in Italia dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 28.10.2010, n. 7645: “È indiscutibile l’interesse economico generale [di fissare i prezzi di vendita del gas per i clienti domestici] *perseguito con le misure adottate, a fronte dell’esigenza di contenere la ricaduta sui clienti finali degli incrementi di costo della componente della materia prima sul mercato internazionale*”.

Il potere dell’Autorità di fissare i prezzi di vendita del gas ai clienti domestici del mercato tutelato dopo la liberalizzazione è stato confermato dal d.lgs. 93/2011, che ha recepito in Italia il terzo pacchetto di direttive europee sull’energia. L’art. 7 del d.lgs. 93/11, infatti, ha sostituito l’art. 22 d.lgs. 164/2000 (settore gas) prevedendo che: “*per gli stessi clienti vulnerabili [cioè clienti domestici e quelli che esercitano attività di servizio pubblico], nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125*” (art. 22, co. 2).

Quindi, lo Stato italiano ha assegnato all’Autorità per l’energia il potere di continuare a stabilire le condizioni per l’erogazione del servizio di vendita del gas e di fissare le tariffe per la fornitura dei clienti del mercato tutelato *anche dopo la liberalizzazione* dell’attività di vendita, tenendo conto degli obblighi di servizio pubblico esistenti a carico delle società. Di conseguenza, l’attività di vendita ai clienti tutelati costituisce un servizio di interesse economico generale, perché è svolta “*a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza*” (art. 2, lett. h TUSP) rispetto alla vendita del gas nel libero mercato.

Le società di vendita di gas e di energia sorte dalle ex aziende municipalizzate – come Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. – hanno un numero elevato di clienti appartenenti al mercato tutelato, perché sono subentrate alla società che esercitava il servizio in condizioni di esclusiva. Infatti, i clienti del mercato tutelato sono quelli che non hanno stipulato un nuovo contratto di fornitura del gas dopo la liberalizzazione del mercato nel 2003.

Per queste ragioni, la vendita di gas ai clienti del mercato tutelato da parte di VCS Vendite è considerata un *servizio di interesse economico generale*, perché è regolata dall’Autorità – sia per le modalità di esercizio, che per le tariffe – per soddisfare i bisogni della collettività dei c.d. *utenti deboli* (cioè coloro che non hanno ancora stipulato nuovi contratti di fornitura dopo il 2003).

**B.** – Nel caso specifico esistono ulteriori elementi a favore della qualificazione dell’attività di vendita del gas naturale come un servizio di interesse economico generale, nonostante che si tratti di un’attività liberalizzata.

**B.1** In primo luogo, una parte rilevante dei clienti forniti da VCS Vendite Spa è costituita da *cittadini dei Comuni soci* (sia pure in via indiretta, tramite la capogruppo VCS S.r.l.).

Ciò è dovuto al fatto che in Italia il numero dei clienti che ha cambiato fornitore del gas – soprattutto nei Comuni minori – è molto basso, a causa delle esperienze negative avute dai clienti che hanno effettuato il cambiamento. Invece, la maggior parte dei clienti ha preferito rimanere con il fornitore storico, verso il quale nutre maggiore fiducia.

Questo aspetto dimostra che l’attività di vendita di VCS Vendite è esercitata per “*assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento*” dei Comuni soci, come è previsto dall’art. 2, lett. h), TUSP



**B.2** In secondo luogo, VCS Vendite possiede sportelli aperti al pubblico nei Comuni maggiori della Valle Camonica.

La presenza di sportelli per l'assistenza ai clienti non è prescritta obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia per l'attività di vendita del gas. Infatti, i principali operatori nazionali gestiscono spesso il rapporto con i clienti finali a distanza, tramite *call center* per informazioni e presentare richieste e reclami (dopo lunghe attese al telefono).

La presenza di sportelli nei principali Comuni serviti da VCS Vendite conferisce all'attività carattere di servizio di interesse generale perché – a differenza delle altre società che guardano solo ai profitti ricavabili dalle vendite – in questo modo VCS Vendite *aiuta le fasce deboli della popolazione*, come anziani, madri con bambini, persone inesperte, ecc.

Infatti, grazie agli sportelli aperti al pubblico, le fasce deboli dei clienti sono in condizione di comunicare alla società le loro richieste ed esigenze, di presentare reclami per eventuali inconvenienti nell'esecuzione del servizio, di chiedere rateizzazioni nel pagamento delle bollette in caso di difficoltà economiche, ecc.

Perciò, si tratta di una modalità di esecuzione dell'attività di vendita diversa da quella offerta dalle altre imprese sul mercato *“in termini di accessibilità fisica ed economica”* del servizio che – per questo motivo – presenta le caratteristiche di un servizio di interesse economico generale.

Peraltro, VCS Vendite ha rafforzato nel tempo questo aspetto della sua attività, offrendo ulteriori servizi di interesse generale, come ad esempio iniziative di rateizzazione delle bollette o sospensione temporanea dei pagamenti in caso di difficoltà economiche dei clienti.

**B.3** Infine, gli utili prodotti dall'attività di vendita del gas esercitata da VCS Vendite vengono *reinvestiti all'interno del Gruppo Valle Camonica Servizi* per finanziare e sviluppare altre attività che rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali, vale a dire la gestione dell'igiene ambientale, il servizio di distribuzione del gas e il servizio di illuminazione pubblica. In questo modo l'attività di vendita del gas contribuisce in via *indiretta* ad erogare alla cittadinanza locale i servizi pubblici essenziali per la soddisfazione dei suoi bisogni.

**C.** Poiché le attività esercitate da VCS Vendite (*fornitura di gas e di energia elettrica ai clienti finali*) rientrano tra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, TUSP, si procede con l'analisi della partecipazione nella società alla luce dei parametri previsti dall'art. 20, comma 2, TUSP:

- la società è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da 3 membri;
- il numero totale dei dipendenti al 31 dicembre 2016 era pari a n. 20 per cui esso rispetta ampiamente il requisito dell'art. 20, co. 2, lett. b) TUSP, che stabilisce che il numero degli amministratori non può essere superiore a quello dei dipendenti;
- il Comune non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da VCS Vendite Spa;
- come risulta dai dati sintetici sopra riportati, nei tre esercizi precedenti (periodo 2014-2016) VCS Vendite ha ottenuto un fatturato medio annuo nettamente superiore rispetto al minimo di euro 500.000 previsto dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP per il periodo fino all'anno 2018, per cui la società rispetta il limite di fatturato minimo stabilito dall'art. 20, comma 2, lett. d) TUSP;

- VCS Vendite non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a VCS Vendite perché la società fornisce un servizio di interesse generale, costituito dalla vendita di gas e di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato;
- con riferimento al contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. f), TUSP, VCS Vendite persegue una politica costante di ottimizzazione delle risorse impiegate e di riduzione dei costi operativi, nei limiti imposti dalla necessità di rispettare gli obblighi di qualità, sicurezza e continuità del servizio disciplinati dall'Autorità per l'energia;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, non si ravvisa la necessità di aggregare Valle Camonica Servizi con altre società partecipate dal Comune, perché la società è l'unica partecipata che esercita la vendita di gas e di energia elettrica ai clienti finali. Inoltre attraverso la partecipata al 100% Blu Reti Gas Srl possiede la quasi totalità delle condutture per il gas metano e le centraline di teleriscaldamento, insistenti sul territorio comunale.

## 8) Integra S.r.l.

### **Dati identificativi**

- C.F. e P. IVA 02077660989, REA BS 413146
- società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società unipersonale con socio unico Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.
- capitale sociale euro 2.500.000
- sede legale: Via Mario Rigamonti 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS).

### **Oggetto dell'attività**

a) *gestione della rete di teleriscaldamento* per la trasmissione del calore negli edifici; la società ha realizzato e gestisce sei impianti di teleriscaldamento in Valle Camonica: Edolo, Capo di Ponte, Nadro di Ceto, Civate Camuno, Angolo Terme e Rogno (BG);

b) *servizio energia*: esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria e ruolo di terzo responsabile degli impianti di produzione del calore, per razionalizzare ed ottimizzare l'erogazione di energia termica al servizio degli edifici allacciati alla rete di teleriscaldamento;

c) *distribuzione GPL*: gestione della rete di distribuzione del GPL nel Comune di Lozio;

d) gestione di un impianto di *distribuzione del metano per uso autotrazione* nel territorio di Esine (BS), Via Toroselle n. 4.

**Tipo e misura della partecipazione:** indiretta al 9,0322% tramite Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., a sua volta controllata con il 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l.

### **Situazione**

La società esercita il servizio di teleriscaldamento nel territorio comunale di alcuni comuni della Valle Camonica e nel Comune di Rogno;

### **Qualificazione**

Premesso che per l'esistenza di un servizio di interesse generale non è necessario che il servizio sia esercitato mediante una concessione di esercizio in via esclusiva nel territorio di riferimento dell'ente pubblico, tipica dei servizi pubblici locali, il servizio di teleriscaldamento e di gestione calore esercitato da Integra – pur non costituendo un servizio pubblico assegnato alla società in via esclusiva (v. premessa C alla convenzione Edolo del 17-09-2002) – è comunque un servizio di interesse generale esercitato mediante rete, che rientra nell'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP.

In base all'art. 20, co. 2, TUSP, si precisa che:

- società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. c), in quanto esercita l'attività di distribuzione del gas GPL e di gestione del servizio di teleriscaldamento (*Vedi VCS Vendite Spa*);
- la società ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad euro 500.000 (limite di euro un milione indicato nell'art. 20, co. 2, lett. d, ridotto inizialmente ad euro 500.000 dall'art. 26).
- Integra srl non ha realizzato risultati negativi nei bilanci di esercizio chiusi nei cinque esercizi precedenti; in ogni caso, il requisito che prevede che la società non abbia prodotto un risultato negativo per almeno due esercizi sugli ultimi cinque (art. 20, comma 2, lett. e) TUSP) non si applica a Integra srl perché la società fornisce un servizio di interesse generale, costituito dalla vendita di gas e di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato;
- in base all'art. 20, comma 2, lett. g), TUSP, si ravvisa la necessità di aggregare Integra Srl con altre società partecipate dal Comune. In tal senso è in previsione l'incorporazione di Integra Srl da parte della Società VCS Vendite spa, che la controlla al 100% ed ha come oggetto sociale la distribuzione del gas metano, presumibilmente entro il 31/12/2017.

### **3. ESITO DELLA RICOGNIZIONE E PROPOSTE OPERATIVE DI REVISIONE**

Alla luce della ricognizione effettuata in base alle norme contenute nel Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) e all'esame della natura delle attività esercitate da ciascuna delle società partecipate si propongono le seguenti linee di azione.

#### ***Partecipate dirette***

##### **3.1.1 Valle Camonica Servizi S.r.l.**

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Valle Camonica Servizi S.r.l. La società svolge il servizio di gestione dell'igiene ambientale nel territorio dei Comuni della Valle Camonica ed inoltre gestisce il servizio di illuminazione pubblica in alcuni comuni. In entrambi i casi, si tratta di servizi pubblici locali gestiti attraverso concessione esclusiva che rientrano tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo *in house* da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione, in quanto pur svolgendo attività analoga ad altra società partecipata dall'Ente (*Val Cavallina Servizi Srl*), attraverso le proprie partecipate Valle Camonica Servizi Srl (100%) e Blu reti Gas Srl (100%) possiede la quasi totalità delle condutture per il gas metano e le centraline di distribuzione, insistenti sul territorio comunale e le stesse forniscono gas al Comune di Rogno.

### **3.1.2 Val Cavallina Servizi i S.r.l.**

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Val Cavallina Servizi S.r.l. La società svolge il servizio di gestione dell'igiene ambientale nel territorio dei Comuni della Val Cavallina (Basso e Alto Sebino); si tratta di servizio pubblico locale gestito attraverso concessione esclusiva che rientra tra i servizi di interesse generale.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo *in house* da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione, in quanto pur svolgendo attività analoga ad altra società partecipata dall'Ente (*Valle Camonica Servizi Srl*), il Comune di Rogno ha stipulato con detta società una convenzione per la gestione del servizio di igiene ambiente sino al 30/04/2015, con affidamento diretto in house;

### **3.1.3 Uniacque Spa.**

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Uniacque Spa . La società gestisce il servizio idrico integrato attraverso concessione esclusiva nella Provincia di Bergamo da parte dell'Autorità d'Ambito bergamasca.

Inoltre, la società è soggetta al controllo analogo *in house* da parte degli enti pubblici soci, come risulta dallo statuto sociale.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **deve essere mantenuta** dal nostro Ente, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione, in base all'art. 4, co. 2, lett. a), sia perché si tratta di un servizio di interesse generale, sia perché attribuito in concessione esclusiva alla Uniacque spa per la Provincia di Bergamo

### **3.1.4 Tutela ambientale del Sebino Srl**

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale della Tutela Ambientale Srl.

Allorquando la gestione della rete di depurazione è stata affidata nella Provincia di Bergamo a Uniacque Spa, e nella Provincia di Brescia (area Ovest) a AOB2 Srl , la società svolge ad oggi un servizio residuale di gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, degli impianti e ogni altra dotazione patrimoniale concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato.

Tuttavia la società è rimasta proprietaria delle reti infrastrutturali che sono utilizzate, in regime di concessione amministrativa ai due gestori sopra nominati, il recesso del singolo comune associato comporta il "trasferimento" del proprio "pezzo" territoriale di rete con la successiva

necessità di una convenzione con i gestori del servizio idrico integrato per l'utilizzo delle medesime condutture.

La società non riveste i requisiti per essere *in house*, non ha fatturato uguale o superiore ai 500.000 euro e svolge un'attività analoga ad altre società partecipate attive nel settore idrico integrato.

Lo scioglimento della società, per delibera a maggioranza dell'Assemblea dei Soci e la successiva messa in liquidazione, comporterebbe il conseguente obbligo della concessioni da parte di tutti i comuni, possibilmente convenzionati, delle reti a favore delle società gestori del servizio idrico integrato Uniacque Spa, e nella Provincia di Brescia (area Ovest) AOB2 Srl.

Le Province di Bergamo e Brescia stanno studiando un piano di incorporazione della società da parte delle due società Uniacque Spa AOB2 Sr, ciascuna in riferimento ai Comuni del proprio territorio, che dovrebbe concludersi presumibilmente entro l'anno 2020.

Quindi, la partecipazione nella società rientra tra quelle consentite in base all'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP e **non può essere mantenuta** dal nostro Ente, con necessità di operare interventi di razionalizzazione, in quanto

Le procedure da seguire sono individuate nel Piano di razionalizzazione approvato dalla Provincia di Bergamo nell'anno 2015 (DPC 25/2015) dal Consiglio Provinciale e prevede

due

soluzioni:

1) acquisizione da parte del gestore dell'intero pacchetto societario e successiva fusione per incorporazione della società acquisita;

2) la cessione delle reti afferenti al servizio idrico integrato dalla società patrimoniale al gestore a fronte di un controvalore definito sulla base delle regole fissate dall'autorità (AEEGSI) e successiva messa in liquidazione della società. Il percorso prevede la necessaria condivisione della società di gestione, della società patrimoniale e dei suoi soci (costituiti dalla Provincia e da n. 19 Comuni dell'ATO).

La società Uniacque spa ha deliberato nel marzo 2017 la disponibilità a rilevare tutte le quote patrimoniali (compresa T.A.S.)

### **3.1.5 Società di Servizi Alto Sebino – in liquidazione**

Il nostro Ente possiede *direttamente* una quota del capitale sociale di Società servizi Alto Sebino Srl – In liquidazione La società gestiva a livello locale il servizio di igiene ambientale.

La Società è stata posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 09.08.2011 (Comune di Rogno: deliberazione del CC n. 26 del 22/06/2011); successivamente il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 251/11 del 17.11.2011 - R.F. n. 247/11, ha dichiarato il fallimento della Società.

Lo scioglimento della società è legato ai tempi di chiusura della procedura concorsuale.

**Per fornire un quadro di riepilogo della ricognizione effettuata sulle società partecipate direttamente, la tabella seguente riporta il prospetto delle azioni proposte riguardo alle singole partecipazioni societarie**

Società	Quota	Attività	Proposta
<b>Valle Camonica Servizi S.r.l.</b>	diretta 0,8698% indiretta 8,1623%	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale e pubblica illuminazione)	Mantenimento
<b>Val Cavallina Servizi Srl</b>	Diretta 1,51%	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)	Mantenimento
<b>Uniacque Spa</b>	Diretta 0,32%	Gestione servizi pubblici locali (servizio idrico integrato)	Mantenimento
<b>Tutela Ambientale del Sebino Srl</b>	Diretta 1,94%	Gestione servizi pubblici locali	Interventi di razionalizzazione
<b>Società di servizi Alto SEbino Srl – in liquidazione</b>	Diretta 11,93%	Gestione servizi pubblici locali (igiene ambientale)	<b>Fallita</b>

*Le proposte operative relative alle partecipate indirette hanno carattere meramente ricognitorio istruito da parte degli uffici comunali, secondo i medesimi criteri e prescrizioni previsti per le partecipate dirette (artt. 4 e 20 del D.Lgs 175/2016) per la conoscenza completa della compagine societaria posseduta dal Comune di Rogno, da relazione agli organi di governo.*

#### **Partecipate indirette**

##### **3.2.1 Esco Comuni Srl**

La società è partecipata da Val Cavallina Servizi Srl, che possiede il 40% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Esco Comuni Srl è attiva nel settore strategico della ricerca di nuovi fonti energetiche rinnovabili (art. 4, comma 7, TUSP).

Nonostante il suo fatturato medio 2013-2015 sia inferiore ai 500.000,00 e nei cinque anni precedenti hanno registrato perdite in almeno 2 anni, la partecipazione indiretta in Esco Comuni Srl **può essere mantenuta**, senza necessità di operare interventi di razionalizzazione, in base all'art. 4, co. 2, lett. a), sia perché nell'anno 2016 presenta un fatturato circa 2 volte quello medio 2013-2015 e un utile d'esercizio 10 volte superiore al 2015, sia la società è l'unica partecipata che opera nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

### **3.2.2 Inerti System Ecology Srl**

La società è partecipata da Val Cavallina Servizi Srl , che possiede il 40% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

La società, il cui oggetto sociale risulta inerente al servizio di igiene ambientale, è inattiva.

Perciò, la Val Cavallina Servizi Srl ha in previsione la cessione/liquidazione della società.

### **3.2.3 Ingenerie Toscane Srl**

La società è partecipata da Uniacque spa, che possiede il 1% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

In data 31 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione di Uniacque Spa ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra data. Ad oggi la vendita non si è ancora potuta perfezionare.

### **3.2.4 Acque Ovest Bresciano 2 Srl**

La società è partecipata da Tutela ambientale del Sebino Srl, che possiede il 5,15% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

La società gestisce il servizio idrico integrato formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione dell'acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell'area ovest della Provincia di Brescia (Lago d'Iseo, Franciacorta e Bassa Pianura).

La partecipazione indiretta in Acque Ovest Bresciano 2 Srl strettamente legata al futuro della società di 1° livello Tutela Ambientale del Sebino Srl. In previsione dell'accorpamento di quest'ultima, come prospettato dalle provincie di Bergamo e Brescia, rispettivamente nelle società Uniacque Spa e AOB2 Srl , in ragione dell'appartenenza dei Comuni alle singole province, comporterà per il Comune di Rogno il venir meno della partecipazione diretta in Tutela Ambientale del Sebino Srl e AOB2 SRL.

### **3.2.5 Valle Camonica Servizi Srl (vedi punto 3.1.1)**

#### **3.2.6 Blu Reti Gas srl**

La società è controllata da Valle Camonica Servizi Vendite Spa, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

La società svolge un'attività di progettazione, costruzione, sviluppo e sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione gas, in numerosi Comuni della Valle Camonica e nel Comune di Rogno.

La partecipazione indiretta in Blu Reti Gas è ammessa e può essere mantenuta, in quanto proprietaria della quasi totalità delle condutture per il gas metano e le centraline di distribuzione, insistenti sul territorio comunale che forniscono gas al Comune di Rogno

#### **3.2.7. Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.**

La società è controllata da Valle Camonica Servizi, che possiede il 100% del capitale, e quindi è partecipata in via indiretta dal nostro Ente.

Valle Camonica Servizi Vendite Spa (*VCS Vendite*) svolge l'attività di vendita di gas naturale e di energia elettrica ai clienti finali, ma la sua attività costituisce ugualmente un servizio di interesse economico generale perché:

(i) l'attività di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica ai clienti domestici appartenenti al mercato tutelato (cioè che non hanno esercitato la facoltà di scegliere il loro fornitore sul mercato) è soggetta alle tariffe e alle condizioni contrattuali stabilite obbligatoriamente dall'Autorità per l'energia, a tutela degli utenti; quindi, l'attività è svolta a *condizioni differenti rispetto alla vendita nel libero mercato* e perciò costituisce un servizio di interesse generale;

(ii) la maggior parte dei clienti sono costituiti da cittadini dei Comuni soci, per cui la società soddisfa i bisogni della collettività di riferimento (art. 2, lett. h);

(iii) la società ha aperto sportelli per soddisfare le esigenze del pubblico (ad es., richiesta informazioni, presentazione reclami, richiesta di rateizzazione dei pagamenti delle bollette, ecc.) nei principali Comuni della Valle Camonica, a differenza degli altri operatori attivi a livello nazionale.

Perciò, VCS Vendite – pur svolgendo un'attività liberalizzata sul mercato, che non è soggetta a concessione in esclusiva – esercita un servizio di interesse economico generale. Di conseguenza, la partecipazione è ammessa e può essere mantenuta in base all'art. 4, co. 2, lett. a), TUSP, anche in riferimento al Comune di Rogno per la fornitura di gas.

### **3.2.8 Integra S.r.l.**

Integra S.r.l. è controllata al 100% da VCS Vendite Spa, per cui è partecipata dal nostro Ente in via indiretta, attraverso Valle Camonica Servizi S.r.l. e VCS Vendite Spa.

La società svolge l'attività di distribuzione del gas GPL nel comune di Lozio – che è un servizio pubblico locale e, in ogni caso, viene esercitato attraverso una rete di tubazioni, per cui rientra tra le attività ammesse dall'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP.

Inoltre, la società svolge il servizio di teleriscaldamento in sei comuni della Valle Camonica. Anche il teleriscaldamento è un servizio di interesse generale perché: (i) è stato autorizzato mediante delibere dei Comuni in cui viene esercitato, le quali hanno previsto sia gli obblighi specifici di qualità e di continuità del servizio a beneficio degli utenti, sia l'erogazione del servizio a favore di edifici pubblici;

(ii) il servizio di teleriscaldamento viene esercitato mediante rete ed impianti funzionali alla distribuzione del calore e dell'acqua calda;

(iii) l'art. 10, co. 17, d.lgs. 102/2014 – che ha attuato in Italia la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica – ha assegnato all'Autorità per l'energia il compito di definire i livelli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento e di stabilire i criteri per la definizione delle tariffe per l'erogazione del servizio. Quindi, il teleriscaldamento è un servizio di interesse generale perché è un'attività sottoposta alla regolazione dell'Autorità per l'energia.

Entro il corrente anno è prevista la fusione per incorporazione della Società Integra Srl in VCS Vendite spa.

Questa operazione è compatibile con le finalità previste dal Testo unico partecipate, in quanto - anche se gli enti pubblici possono mantenere le partecipazioni nelle società che svolgono le attività consentite in base all'art. 4, co. 2, TUSP – la nuova disciplina incentiva le operazioni di aggregazione tra società pubbliche che svolgono attività affini. Infatti, l'art. 20, comma 2, lett. f), stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono adottare piani di razionalizzazione delle



società partecipate anche quando rilevano la *“necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’articolo 4”*.

Nel nostro caso, la razionalizzazione è opportuna anche perché le due società operano entrambe nel settore energetico (cioè nella fornitura di gas e di calore ai clienti finali).

#### **4. Conclusioni**

Le decisioni del Comune si collocano in un’ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel marzo 2015 in base all’art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di cui la presente ricognizione costituisce l’aggiornamento in base all’art. 24, comma 2, TUSP).

In sintesi:

- la Società di Servizi Alto Sebino Srl, per la quale era già stata deliberata la liquidazione da parte dei Comuni soci, essendo intervenuta la sentenza di fallimento dovrà essere liquidata secondo le regole della procedura concorsuale.
- la società Tutela Ambientale del Sebino Srl probabilmente sarà oggetto di un piano di accorpamento nelle società di gestione del servizio idrico Uniacque spa e AOB2 Srl in corso di studio da realizzare si stima entro il 2020.
- le altre partecipazioni dirette esaminate sono da mantenere per le motivazioni sopraillustrate.